MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

CDR 3 – DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DLG n. 204 del 1998 - art. 7

Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (cap. 7236)

Il Fondo, destinato al finanziamento degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 204 del 1998, è annualmente ripartito dal Ministro con propri decreti, comprensivi delle indicazioni per i due anni successivi, emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Tale riparto è effettuato sulla scorta dei programmi pluriennali di attività, elaborati dagli enti interessati in coerenza con le indicazioni del Programma nazionale per la ricerca approvato dal CIPE, per l'approvazione da parte del Ministero.

Sul predetto fondo gravano, inoltre, anche il contributo annuo di € 14.000.000,00 in favore della Sincrotrone Trieste S.c.p.A., dovuto ai sensi dell'art. 2, comma 2 del decreto legge 31 gennaio 2005, n.7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 ed il contributo di € 232.405,00 in favore della Fondazione Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo (CISAM), in virtù della convenzione biennale stipulata in data 15 maggio 2007, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del d.lgs. n. 419/99.

In sede di riparto del Fondo per l'anno 2008, oltre alle assegnazioni finalizzate alle necessità connesse al funzionamento degli enti e alla copertura delle spese di personale, sono state accordate a talune istituzioni assegnazioni straordinarie, per complessivi € 35.216.575,00, per il finanziamento di programmi internazionali ritenuti di rilevanza strategica, tra cui si evidenziano, i programmi ITER e Broader Approach, finanziati per il tramite del CNR e dell'INFN per complessivi € 16.000.000,00, nonché € 10.000.000, erogati per il tramite dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), per le necessità del "Consorzio per l'attuazione del Programma nazionale di ricerche in Antartide", essendo venuto meno dal 2006 il finanziamento specifico previsto per la partecipazione italiana al Programma nazionale di ricerche in Antartide (PNRA).

Ministero dell'Università e della Ricerca

Capitolo amministrato	7236
Leggi di riferimento	D.lgs. n. 204/1998
Modifiche intervenute nel 2008	
Autorizzazioni complessive	€ 148.507,21

(dati in ml. di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2008

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2008	€	15.349,35
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2008	€	15.112,61
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2008	€	14.896,88
d) economie a tutto il 31.12.2008	€	237,87
e) residui propri a tutto il 31.12.2008	€	911,14
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2008	€	0,00
g) perenzioni a tutto il 31.12.2008	€	0,00

Situazione relativa al singolo anno

esercizio 2008

a) autorizzazioni nel 2008	€	1.821,84
b) impegni assunti nel 2008	€	1.687,46
c) pagamenti effettuati nel 2008	€	1.722,72
d) economie nel 2008	€	135,52
e) residui propri nel 2008	€	775,54
f) residui di stanziamento nel 2008	€	0,00
g) perenzioni nel 2008	€	0,00

esercizio 2009

a) impegni assunti nei primi sei mesi	€	441,23
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	€	940,65
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	€	1.238,34
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	€	1.215,10

Decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297
Legge 27.12.2002 n. 289 art. 72 comma 2

Fondo agevolazioni alla ricerca - FAR - fondo rotativo per le imprese (cap. 7308).

Come già accennato nella trattazione del FIRST, l'art. 5 del Decreto Legislativo 27 luglio 1999 n. 297 ha previsto l'istituzione del Fondo Agevolazioni alla Ricerca (di seguito FAR) a valere del quale vengono concessi incentivi alle imprese nel campo della ricerca, nella forma di credito agevolato e di contributo nella spesa, attraverso procedure valutative automatiche e negoziali.

Il comma 1 lett. C) dell'art. 105 della Legge 23.12.2000 n. 388 (L.F. 2001) ha successivamente definito la natura rotativa del FAR, riconducendone l'operatività alle modalità contabili di cui al soppresso Fondo Speciale per la Ricerca Applicata e prevedendone l'articolazione in una sezione relativa agli interventi nel territorio nazionale ed in una sezione relativa ad interventi nelle aree depresse.

In attuazione dell'art. 72 comma 2 della Legge 27.12.2002 n. 289 (L.F. 2003), che stabilisce i nuovi criteri e le modalità di concessione dei contributi in favore delle imprese, gli stanziamenti del "Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca" vengono in parte convogliati su un capitolo denominato "Fondo rotativo per le Imprese", di alimentazione del fondo di rotazione destinato agli interventi da erogarsi nella forma di credito agevolato, ai sensi dell'art. 93 della predetta Legge Finanziaria 2003, in concorrenza con i contributi nella spesa erogati, per la stessa tipologia di progetti, nell'ambito del FAR . (v. relazione illustrativa del FAR)

Nel 2008 il "Fondo rotativo per le Imprese" è stato alimentato con risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) assegnate da delibere CIPE al FAR ai sensi della Legge 289 del 2002, come da tab. F della L.F. 2008 , per un importo di Euro 20.000.000,00.

Ministero dell'Università e della Ricerca

Capitolo amministrato	7308
Leggi di riferimento	297/99 e 289/2002
Modifiche intervenute nel 2008	
Autorizzazioni complessive	€ 959,73

(dati in ml. di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2007

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2008	€	889,73
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2008	€	889,73
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2008	€	249,51
d) economie a tutto il 31.12.2008	€	0,00
e) residui propri a tutto il 31.12.2008	€	154,93
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2008	€	0,00
g) perenzioni a tutto il 31.12.2008	€	485,29

Situazione relativa al singolo anno

esercizio 2008

a) autorizzazioni nel 2008	€	20,00
b) impegni assunti nel 2008	€	20,00
c) pagamenti effettuati nel 2008	€	20,00
d) economie nel 2008	€	0,00
e) residui propri nel 2008	€	20,00
f) residui di stanziamento nel 2008	€	0,00
g) perenzioni nel 2008	€	240,92

esercizio 2009

a) impegni assunti nei primi sei mesi	€	0,00
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	€	110,07
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	€	20,00
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	€	29,79

Legge n. 6 del 2000 – art 2 - comma 1

Iniziative intese a favorire la diffusione della cultura scientifica (Capitolo 7230/5)

La legge promuove e favorisce la diffusione della cultura tecnico-scientifica, intesa come cultura delle scienze matematiche, fisiche e naturali e come cultura delle tecniche derivate, attraverso un finanziamento annuale previsto di € 10.329.138,00.

Lo stanziamento, come prevede la stessa legge, è ripartito tra i seguenti obiettivi:

Progetti annuali selezionati attraverso un bando pubblico;

Tabella Triennale per il finanziamento di enti, strutture scientifiche, fondazioni e consorzi selezionati attraverso un bando pubblicato ogni tre anni;

Accordi ed intese di programma da stipulare con Amministrazioni dello Stato, Università, Enti pubblici e privati per la realizzazione di progetti di interesse comune.

La proposta di riparto dello stanziamento tra gli obiettivi sopraindicati, è approvata con decreto del Ministro, su proposta dell'apposito Comitato Tecnico Scientifico per la diffusione della cultura scientifica.

Per l'anno 2008 lo stanziamento di competenza, al netto dell'accantonamento previsto dall'art. 1 comma 507 della L:F. 2007 di € 1.661.626,83, è stato pari ad € 8.667.511,17 ed è stato è stato così distribuito:

Strumento	Stanziamento	Erogato 1° Semestre	Erogato 2° Semestre
Tabella Triennale	5.681.223,00	0,00	5.681.223,00
Progetti annuali	1.529.112,17	0,00	1.480.613,00
Accordi di programma	1.450.000,00	0,00	0,00
Funzionamento CTS	7.176,00		
Totale	**8.667.511,17**		

Non è stata ancora spesa l'intera disponibilità finanziaria in quanto la formalizzazione degli Accordi di programma richiede tempi più lunghi (parere CTS, redazione progetto esecutivo, decreto di approvazione del Ministro) con la conseguenza che il pagamento dell'anticipo del 60% dell'importo assegnato avviene, di norma, nell'anno successivo a quello di competenza.

Ministero dell'Università e della Ricerca

Capitolo amministrato	7230 P.G. 3 e 5
Leggi di riferimento	6/2000
Modifiche intervenute nel 2008	
Autorizzazioni complessive	€ 327,93

(dati in ml. di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2008

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2008	€	101,99
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2008	€	100,33
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2008	€	96,36
d) economie a tutto il 31.12.2008	€	1,67
e) residui propri a tutto il 31.12.2008	€	2,27
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2008	€	0,00
g) perenzioni a tutto il 31.12.2008	€	1,69

Situazione relativa al singolo anno

esercizio 2008

a) autorizzazioni nel 2008	€	10,33
b) impegni assunti nel 2008	€	8,67
c) pagamenti effettuati nel 2008	€	8,40
d) economie nel 2008	€	1,67
e) residui propri nel 2008	€	1,50
f) residui di stanziamento nel 2008	€	0,00
g) perenzioni nel 2008	€	0,10

esercizio 2009

a) impegni assunti nei primi sei mesi	€	0,00
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	€	0,05
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	€	9,03
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	€	8,53

Legge 14 novembre 2000 n. 338 e rifinanziamenti

Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari

Nell'ambito delle iniziative rivolte al miglioramento della condizione studentesca, la legge 14.11.2000 n. 338, art. 1 ha previsto il cofinanziamento dello Stato nella misura non superiore al 50% per la realizzazione di alloggi e residenze per sudenti universitari. La realizzazione di progetti immediatamente esecutivi prevede l'adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza, la manutenziione straordinaria e la ristrutturazione di immobili già esistenti ovvero interventi di nuova costruzione, acquisto di aree ed edifici da parte di organismi istituzionali in materia di diritto allo studio.

Il conseguente incremento dei posti alloggio, oltre a quelli già esistenti sul territorio nazionale, permetterà l'ospitalità di studenti italiani e stranieri che potranno contare su infrastrutture per servizi culturali, didattici, ricreativi e di supporto.

A tal fine la predetta legge ha disposto lo stanziamento di appositi fondi: per ciascuno degli anni 2000 e 2001 € 30.987.413,95 e per il 2002 € 30.987.414,00.

La stessa legge n. 338/00 "Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari" prevede che a decorrere dal 2003 l'ammontare del pertinente stanziamento di bilancio sia determinato dalla legge finanziaria.

La legge finanziaria 2003 ha previsto alla tab.C l' importo di 30.987.000,00 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005.

Inoltre sia la legge finanziaria 2005 che 2006 hanno rimodulato in tab. C le dotazioni previste dalla L.F. 2004, indicando i seguenti importi: legge n. 311 del 30.12.2004 (L.F. 2005) € 31.290.930,00 per il 2005 e legge n. 266 del 23.12.2005 (L.F. 2006) € 32.000.070,00 per il 2006.

La quantificazione di pertinenza dell'anno 2007 ammonta ad € 31.972.070,00 come quantificato in tab. C della legge 27.12.2006, n. 296 (L.F. 2007) mentre la disponibilità di bilancio dell'anno 2008 è di € 31.332.070,00 come risulta dalla tab. C della legge 24.12.2007, n. 244 (L.F. 2008).

La gestione dei fondi relativi alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari è affidata alla Cassa Depositi e prestiti S.p.A., in conseguenza del disposto dall'art. 17- comma 1 della legge n. 3/03.

A tal fine, a seguito della stipula della convenzione tra C.d.p. S.p.A. e M.i.u.r., è stato istituito il conto corrente infruttifero di tesoreria centrale intestato "Miur alloggi studenti l.338/00", sul quale sono in fase di graduale trasferimento gli stanziamenti iscritti in bilancio per permetterne l'utilizzo.

L'art.1 – comma 5 della citata legge 338/00, come modificato dalla legge n. 268/02, insedia presso il Miur la Commissione per l'istruttoria dei progetti, nominata d'intesa con la Conferenza Stato – Regioni, la quale è composta da 14 membri di cui sette designati dal Ministero e sette dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.

L'attività della Commissione si è esplicata in una prima fase, ormai definita, dedicata all'pistruttoria ed alla valutazione analitica dei progetti presentati dai destinatari della l. 338/00, che ha prodotto la formulazione di due distinte proposte di Piano : "primo piano" relativo ai progetti che, in applicazione dell'art. 7 – comma 8 – del D.M. 22.5.2007, n.42, rientrano nella tipologia A1, A2, A3; "secondo Piano" relativo ai progetti che rientrano nella tipologia B, C, D di cui al secondo periodo del medesimo comma 8. Naturalmente, l'attività della suddetta Commissione non si esaurisce con la proposta dsei due Piani; ma, contemporaneamente alla fase istruttoria degli interventi di cofinanziamento relativa al 2° bando, D.M. n. 42/07, la Cpmmissione ha dato corso

anche alla fase di attuazione del Piano degli interventi per alloggi e residenze universitarie (tipologia A1, A2, A3, A4, B, C), di cui al D.M. 10.12.2004 ed ha proceduto a daliberare le seguenti operazioni di gestione:

188 stati di avanzamento lavori (nel computo sono state comprese tutte le spese sostenute, incluse quelle di acquisto);

36 perizie di variante (nel computo sono state comprese sia le varianti vere e proprie sia gli aggiornamenti ai progetti), con conseguente rideterminazione degli importi;

15 chiusure (compresi, nel caso di lavori, i relativi stati finali) degli interventi;

14 ridefinizioni di quadri economici con conseguente rideterminazione dell'importo di cofinanziamento per la quantificazione delle attività inerenti al Piano.

Il percorso procedurale di avanzamento di attuazione del suddetto Piano alloggi e residenze universitarie, approvato con D.M. 10.12.2004, è stato rallentato soprattutto dall'inespettata, sopraggiunta normativa di cui all'art. 3, comma 36, della legge finanziaria 2008, che ha ridotto i termini di perenzione amministrativa delle risorse impegnate da sette a tre anni. Ciò ha necessariamente comportato l'adozione di una serie di provvedimenti che fino a tutto dicembre 2008, sono rimasti in corso di perfezionamento.

In primo luogo, si è resa necessaria, infatti, la revisione degli allegati 1 e 2, al D.I. 9.11.2007, n. 114, aventi per oggetto autorizzazione limiti di impegno quindicennali di lire 25 miliardi (euro 12.911.422,00) per ciascuno degli anni 2002 e 2003, già impegnati nello stato di previsione del Miur, al fine di consentire la contrazione di mutui da parte dei beneficiari del cofinanziamento attraverso la Cassa Depositi e Prestiti (art.144, comma 18, della legge 23.12.2000, n. 388). Da accordi collegiali assunti presso la sede del Ministero dell'Economia e delle Finanze, si è giunti alla determinazione di apportare la variazione sopra citata, consistente nella rimodulazione del piano di attualizzazione, che è stata sottoposta, con nota del 28.7.2008, n. 261 all'approvazione del Capo Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e a quella del Capo Dipartimento del Tesoro – Dorezione VI - del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Solo dopo molteplici solleciti, i due Dipartimenti coinvolti hanno fornito parere favorevole, rispettivamente il 21 ottobre e 5 dicembre 2008.

In secondo luogo, si è resa necessaria l'adozione del D.I. di approvazione dell'atto aggiuntivo alla convenzione 30.6.2005, tra il Miur e la Cassa Depositi e Prestiti, sottoscritto al fine della gestione delle risorse relative al Piano alloggi e resideze universitarie, di cui al bando D.M. 22.5.2007, n. 42 per il quale si sono incontrate analoghe difficoltà.

Soltanto in data 5.12.2008, con nota n. 113073 la Direzione Generale VI, del Dipartimento del Tesoro ha fatto pervenire il nulla osta che ha consentito l'approvazione da parte del Ministero dell'Economia del suddetto D.I..

Ministero dell'Università e della Ricerca

Capitolo amministrato	7273 p.g. 01
Leggi di riferimento	338/2000
Modifiche intervenute nel 2008	
Autorizzazioni complessive	414,17

(dati in ml. di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2007

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2008	€	281,53
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2008	€	237,22
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2008	€	172,96
d) economie a tutto il 31.12.2008	€	12,40
e) residui propri a tutto il 31.12.2008	€	64,27
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2008	€	0,00
g) perenzioni a tutto il 31.12.2008	€	31,91

Situazione relativa al singolo anno

esercizio 2008

a) autorizzazioni nel 2008	€	31,33
b) impegni assunti nel 2008	€	31,33
c) pagamenti effettuati nel 2008	€	0,00
d) economie nel 2008	€	0,00
e) residui propri nel 2008	€	31,33
f) residui di stanziamento nel 2008	€	0,00
g) perenzioni nel 2008	€	0,00

esercizio 2009

a) impegni assunti nei primi sei mesi	€	0,02 (c/resti)
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	€	0,00
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	€	25,11 "
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	€	25,11 "

Legge 23 dicembre 2000 n. 388 (L.F. 2001)

Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari

La legge n. 388/00, all'art. 144, comma 18, ha previsto limiti di impegno quindicennali di 25 miliardi (pari ad euro 12.911.422,00) per il 2002 e 2003 – finalizzati al cofinanziamento della realizzazione di interventi per alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla legge 14.11.2000 n. 338 – al fine di consentire l'attivazione di mutui con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., con ammortamento a totale carico dello Stato.

Con D.M. n. 40 del 10.12.2004 è stato definito il Piano degli interventi previsto dall'art. 1 della legge n. 338/00, registrato alla Corte dei conti in data 12.1.2005 e pubblicato sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale del 4.4.2005.

Si è provveduto alla stesura della convenzione tipo con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., precedentemente trasmessa al Consiglio di Stato ed alla Corte dei conti per l'acquisizione di parere, stipulata in data 30.6.2005 e approvata con il decreto interministeriale di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 39 del 27.9.2005, registrato alla Corte dei conti il 17.11.2005.

Pertanto, la procedura amministrativo – contabile, pervenuta a definizione solo al termine dell'anno 2005, ha permesso l'assegnazione dei suddetti mutui ai beneficiari solamente a decorrere dall'ultimo quadrimestre dell'anno 2006, dopo che la Commissione per l'istruttoria dei progetti prevista dall'art. 1 – co 5, della legge 14.11.2000 n. 338 ha provveduto alla verifica di congruità della documentazione prodotta, ai fini della stipula delle convenzioni con i soggetti proponenti e dell'emissione dei successivi decreti di assegnazione dei mutui.

Relativamente alla contrazione dei prestiti da parte dei soggetti beneficiari, inoltre, occorre far presente che il comma 177 bis dell'art. 4 della legge n. 350/03, introdotto dall'art. 1, comma 512 della legge 27.12 2006, n. 296, ha integrato la disciplina in materia di contributi pluriennali, prevedendo, in particolare, che il relarivo utilizzo debba essere autorizzato con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

In data 9.11.2007, dopo un preliminare e complesso iter di colloqui, il Ministero dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha adottato il suddetto decreto, registrato alla Corte dei conti in data 18.12.2007.

Nella fattispecie l'importo di cofinanziamento è reso disponibile, a seguito di stipula di contratto di mutuo direttamente tra la Cdp ed il beneficiario, in un'unica soluzione in conseguenza dello stato di avanzamento dei lavori.

Alla data odierna risultano contratti 13 mutui a favore dei soggetti beneficiari.

Non va sottaciuto il disagio amministrativo – contabile derivante dall'introduzione della disposizione di cui al comma 36 della L.F. 2008, che ha ridotto a tre anni successivi all'iscrizione nel bilancio di previsione la perenzione amministrativa degli stanziamenti dei capitoli di spesa di parte capitale. Al presente risultano perenti i residui impegnati a tutto il 2005.

Ministero dell'Università e della Ricerca

Capitolo amministrato	7273 p.g. 02
Leggi di riferimento	388/2000
Modifiche intervenute nel 2008	
Autorizzazioni complessive	208,06

(dati in ml. di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2007

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2008	€	103,29
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2008	€	40,31
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2008	€	1,58
d) economie a tutto il 31.12.2008	€	0,00
e) residui propri a tutto il 31.12.2008	€	38,73
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2008	€	0,00
g) perenzioni a tutto il 31.12.2008	€	62,98

Situazione relativa al singolo anno

esercizio 2008

a) autorizzazioni nel 2008	€	12,91
b) impegni assunti nel 2008	€	12,91
c) pagamenti effettuati nel 2008	€	0,00
d) economie nel 2008	€	0,00
e) residui propri nel 2008	€	12,91
f) residui di stanziamento nel 2008	€	0,00
g) perenzioni nel 2008	€	0,00

esercizio 2009

a) impegni assunti nei primi sei mesi	€	3,53	(c/resti)
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	€	3,53	"
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	€	3,53	"
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	€	3,53	"

Ministero dell'Università e della Ricerca

Capitolo amministrato	7273 p.g. 03
Leggi di riferimento	388/2000
Modifiche intervenute nel 2008	
Autorizzazioni complessive	156,42

(dati in ml. di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2007

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2008	€	64,56
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2008	€	40,31
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2008	€	1,58
d) economie a tutto il 31.12.2008	€	0,00
e) residui propri a tutto il 31.12.2008	€	38,73
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2008	€	0,00
g) perenzioni a tutto il 31.12.2008	€	24,25

Situazione relativa al singolo anno

esercizio 2008

a) autorizzazioni nel 2008	€	12,91
b) impegni assunti nel 2008	€	12,91
c) pagamenti effettuati nel 2008	€	0,00
d) economie nel 2008	€	0,00
e) residui propri nel 2008	€	12,91
f) residui di stanziamento nel 2008	€	0,00
g) perenzioni nel 2008	€	0,00

esercizio 2009

a) impegni assunti nei primi sei mesi	€	2,99 (c/resti)
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	€	2,99 "
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	€	2,99 "
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	€	2,99 "

Legge n. 296 del 2006 (Legge Finanziaria 2007) – articolo 1 commi 870 e 874

Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST)

La Direzione Generale della Ricerca gestisce notevoli risorse destinate al sostegno delle attività di ricerca industriale e di ricerca di base svolte da imprese e da organismi pubblici. Tali risorse sono, dall'anno 2007, confluite, in applicazione del comma 870 dell'art. 1 della L.F.2007, nel Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (di seguito FIRST) che attualmente ricomprende tutti gli stanziamenti relativi:

- al Fondo agevolazioni alla ricerca (FAR), ad accezione della quota attribuita al Fondo Rotativo, di cui al capitolo 7308;
- alle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) assegnate dal CIPE;
- ai Progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale delle Università (PRIN);
- al Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB);

oltre alle risorse integrative previste dal comma 874 della citata L.F. 2007, per un importo di 300 milioni di Euro per gli anni 2007 e 2008 e 360 per l'anno 2009. Tali risorse integrative, a valere sul "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto " sono state rese disponibili soltanto alla fine del 2007 limitatamente ad una percentuale dell'80% per l'anno 2007 e del 70% per gli anni 2008 e 2009.

Nell'anno 2008 sul FIRST, ai sensi del già citato comma 870 dell'art. 1 della L.F.2007 sono confluite le seguenti risorse, ripartite equamente tra i capitoli 7320 e 7245 :

- risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) assegnate da delibere CIPE al FAR ai sensi della Legge 289 del 2002, come da tab. F della L.F. 2008 Euro 80.000.000,00
- risorse relative ai Progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale delle Università (PRIN) ai sensi della Legge 21 febbraio 1980 n. 28 e Decreto Legislativo 4 giugno 2003 n. 127, come da allegato 2 alla L.F. 2007, per un importo di Euro 83.846.777,00
- risorse integrative previste dal citato comma 874 dell'art. 1 della L.F. 2007 per un importo di Euro 300.000.000,00 , rese disponibili nella percentuale del 70%, per un importo di Euro 210.000.000,00;

Su tale coacervo di risorse, pari ad Euro 373.846.777,00, ai sensi del comma 507 dell'art. 1 della L.F. 2007 sono stati operati accantonamenti, in seguito consolidati, per un importo di Euro (-) 46.318.041, che hanno portato la disponibilità totale del FIRST ad Euro 327.528.736,00.

Una quota delle risorse come sopra determinate, pari ad Euro 56.534.397,00, relativa a fondi FAS, è stata impegnata sul capitolo 7320 in favore delle iniziative finanziabili previste nella sezione aree depresse del Fondo Agevolazioni alla Ricerca (FAR).

La quota rimanente, pari ad Euro 270.994.339,00, con decreto ministeriale n. 992/Ric del 6 ottobre 2008, è stata ripartita tra i Fondi FAR, FIRB e PRIN già descritti, ed impegnata come di seguito specificato: :

	CAPITOLO 7245	CAPITOLO 7320
FAR	€ 16.939.555,00	€ 108.060.784,00
FIRB	€ 50.000.000,00	-
PRIN	€ 95.994.000,00	-
Totale	**€ 162.933.555,00**	**€ 108.060.784,00**

Si fornisce, di seguito, una sintetica illustrazione delle finalità perseguite attraverso l'utilizzo dei citati Fondi FAR, FIRB e PRIN.

FONDO AGEVOLAZIONI ALLA RICERCA (FAR)

D. Lgs. 27 luglio 1999 n. 297

Con il Decreto Legislativo 27 luglio 1999 n. 297 si è operato il riordino e razionalizzazione della complessa e stratificata normativa in materia di sostegno alla ricerca industriale, avviata nel 1968 con la legge n. 1089 e proseguita con le successive leggi, in particolare la 46/82 e la 488/92, annullando ogni duplicazioni e sovrapposizioni.

Il Decreto n. 297/99 è stato reso operativo con decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 il quale reca tutte le modalità procedurali dei singoli interventi previsti.

Il testo del decreto è stato sottoposto alla necessaria approvazione della Unione Europea la quale, dopo attenta e prolungata valutazione, ne ha riscontrato la compatibilità con le regole comunitarie in tema di parità di concorrenza tra imprese nel mercato europeo.

Al riguardo, il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la nuova Disciplina Comunitaria in materia di Aiuti di Stato alla Ricerca, Sviluppo ed Innovazione, di cui alla Comunicazione della Commissione Europea n. 2006/C 323/01; ciò ha determinato l'esigenza di conformare alla medesima Disciplina il D.M. n. 593/00.

A tal fine è stato emanato il decreto Ministeriale 2 gennaio 2008 prot. Gab/4, le cui disposizioni si applicano ai progetti presentati a partire dal 1° gennaio 2008.

Il FAR, è alimentato dagli appositi stanziamenti iscritti nello Stato di previsione della spesa del Ministero (quota FIRST e Fondo Rotativo per le Imprese gestito fuori bilancio su apposito conto di contabilità speciale acceso presso la Banca d'Italia), dai rientri (capitale ed interessi relativi ai crediti agevolati concessi, eventuali rimborsi di finanziamenti, escussione di fidejussioni ecc), dalle economie di gestione derivanti da minori impegni rispetto a quanto stanziato nell'anno precedente nonché da minori utilizzi rispetto all'importo dei finanziamenti massimi concessi a ciascun progetto. Tale coacervo di risorse, è annualmente ripartito con decreto direttoriale, c.d. "Piano di riparto", tra le varie attività finanziabili sulla scorta di apposite direttive emanate dal Ministro ai sensi dell'articolo 6, comma 4 del D.Lgs. 297/99.

Peraltro, il Ministero, quale titolare di Programmi Operativi Nazionali nell'ambito dei QCS 2000/2006 e 2007/2013, gestisce anche interventi a valere sul FAR, il cui finanziamento è a totale o parziale carico del FESR del FSE e del Fondo di rotazione per lo sviluppo delle politiche

comunitarie e come tale deve assicurare performance di spesa, anche su progetti in overbooking anticipando i fondi sulle risorse nazionali, che garantiscano la chiusura dei Programmi stessi senza alcuna riduzione degli stanziamenti comunitari previsti.

I soggetti ammissibili agli interventi previsti dal Decreto legislativo n. 297/99 sono tipicamente le imprese industriali: sono possibili, e particolarmente favorite, forme di collaborazione, anche consortile, con le Università e gli Enti Pubblici di Ricerca.

L'ambito di competenza del FAR riguarda essenzialmente la "ricerca industriale" anche estensibile a non preponderanti attività di sviluppo sperimentale.

L'impianto normativo prevede una serie di interventi strutturati su tre modalità procedurali:

a) Interventi valutativi (artt. 5-11 DM n. 593 dell'8 agosto 2000):

Si tratta di interventi "bottom up" a sostegno di progetti che si presentano "a sportello", vale a dire in ogni momento dell'anno senza la necessità di rispondere a specifici inviti e/o bandi. In particolare, gli interventi possono riguardare:
progetti autonomi per lo svolgimento di attività di ricerca industriale (artt. 5-6);
progetti autonomi di formazione professionale per ricercatori e tecnici di ricerca (art. 8);
progetti autonomi di ricerca comprensivi della realizzazione di infrastrutture di ricerca (art. 9);
progetti autonomi di ricerca finalizzati al recupero di strutture industriali in crisi (art. 10);
progetti autonomi di ricerca finalizzati alla creazione di nuove imprese (art. 11);
progetti autonomi di ricerca inseriti in accordi intergovernativi di collaborazione (art. 7).

Ogni domanda di finanziamento (ad esclusione degli interventi di tipo automatico) è sottoposta ad una specifica attività di valutazione "ex ante", sviluppata attraverso l'ausilio di organi esterni al Ministero e strutturata in modo tale da garantire l'individuazione delle proposte di alto livello qualitativo.

Successivamente, ogni progetto per il quale viene decisa la concessione delle agevolazioni è sottoposta ad una accurata attività di controllo e monitoraggio "in itinere", finalizzata a verificare l'andamento delle attività progettuali e alla concessione delle erogazioni eventualmente spettanti.

Per ogni progetto, inoltre, viene sviluppata, alla sua conclusione, una specifica attività di verifica dei risultati raggiunti e della relativa ricaduta socio-economica.

Per ognuna di queste fasi, il Ministero si avvale di organi esterni: in particolare, il Ministero si avvale di istituti di credito, cui viene affidata la valutazione di tipo economico-finanziaria relativamente sia alle iniziative proposte, sia alla solidità dei soggetti industriali proponenti. Per le valutazioni di carattere più strettamente tecnico-scientifico, relative alla originalità e innovatività dei contenuti progettuali, il Ministero si avvale di esperti (per lo più professori universitari) inclusi in un apposito albo.

Su tutte le fasi di valutazioni e controllo sovrintende il Comitato previsto dall'articolo 7 del richiamato decreto legislativo n. 297/99 e composto da rappresentanti del MIUR, del MISE, del MEF, del MIPAF, del Ministero del Welfare, del Ministero dell'Ambiente.

La procedura di valutazione "ex ante" si conclude con un decreto di concessione o di diniego delle agevolazioni: il decreto positivo è sottoposto alla registrazione della Corte dei Conti.

Il progetto approvato viene successivamente gestito da uno degli istituti di credito sopra indicati che, per conto del Ministero, stipula il contratto e gestisce le attività progettuali. Per ogni stato di

avanzamento, viene sviluppata una accurata attività di verifica delle attività svolte e dei costi sostenuti, sempre ad opera degli istituti di credito e degli esperti sopra ricordati.

Sulla base dell'esito di queste valutazioni, il Ministero eroga i contributi spettanti, normalmente in forme che prevedono sia quote di contributo alla spesa ("fondo perduto") sia quote di credito agevolato.

Nei due anni successivi alla conclusione, il progetto viene costantemente monitorato in ordine allo sviluppo dei risultati raggiunti e alla loro ricaduta di tipo socio-economico.
Il sostegno finanziario del Ministero a tali progetti prevede quote di fondo perduto e quote di credito agevolato, nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa comunitaria in tema di Aiuti di Stato alla Ricerca che consentono interventi mai superiori al 75% dei costi sostenuti.

b) Interventi negoziali (artt. 12-13 DM n. 593 dell'8 agosto 2000)

Si tratta di interventi "top-down", ossia a sostegno di progetti proposti in conformità a specifici bandi emanati dal Ministero: le modalità procedurali e le forme di sostegno sono analoghe a quelle descritte per gli interventi valutativi. In particolare, attraverso bandi si possono finanziare progetti di ricerca unitamente a progetti di formazione.

c) Interventi automatici (artt. 14-15-16 DM n. 593 dell'8 agosto 2000)

Si tratta di forme di intervento a favore, prevalentemente, di PMI, destinate a favorire specifiche condizioni di contesto per l'investimento, da parte di tali soggetti, in ricerca.

In particolare, con modalità assolutamente automatiche (che eliminano ogni forma di valutazione di legittimità preventiva) vengono agevolate le seguenti attività:

assunzioni di personale di ricerca (art.14);

commesse di ricerca dalle PMI alle Università e agli Enti di ricerca (art. 14);

borse di studio concesse per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca (art.16),

mobilità del personale pubblico di ricerca verso le PMI (art. 15).

Inoltre, con le stesse modalità è prevista la concessione di premi alle PMI che ottengano finanziamenti dalla Unione Europea nell'ambito dei Programmi Quadro di Ricerca e Sviluppo (art. 16).

Nella tabella seguente si fornisce un quadro riepilogativo dell'attività complessivamente svolta ai sensi delle descritte disposizioni del D. M. n. 593/00, con riferimento al 2008.

FONDO PER LE AGEVOLAZIONI ALLA RICERCA
IMPORTI DEI DECRETI REGISTRATI ALLA CORTE DEI CONTI SUDDIVISE PER STRUMENTO - ANNO 2008
(euro)

Strumenti	Assegnazioni
Progetti autonomi di ricerca e formazione (legge n. 46 del 1982, legge n. 346 del 1988 e artt. 5, 6, 8, 9 D.M. 593 del 2000)	206.511.059,61
Cooperazione internazionale (legge n. 22 del 1987 (Eureka) e art. 7 del DM 593 del 2000)	4.853.405,50